

Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione

7^a Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato della Repubblica

Audizione della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti

14 novembre 2018, ore 14

Testo di MICHELE CORSI, Presidente CUNSF

Come attuale Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione (CUNSF), in rappresentanza unanime dei 46 Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento italiani in cui sono presenti Corsi di laurea triennali e magistrali, nonché attività didattico-formative di terzo livello, volti alla qualificazione professionale di educatori e pedagogisti, con profili rispondenti al loro stesso inserimento occupazionale, esprimo da subito plauso e ringraziamento per i commi 594-601 della Legge n. 205/2017 che hanno finalmente sanato un ritardo oggettivamente intollerabile rispetto ad altri ruoli e figure normati legislativamente da anni o, addirittura, da decenni.

Nel contempo, è universalmente noto come la necessaria accelerazione, con cui si è giunti alla definizione giuridica dei commi di legge sopra riportati, abbia, peraltro, lasciato insolute talune questioni di peso, alle quali occorre, ormai, provvedere con urgenza.

Cui sono da aggiungere e segnalare, nondimeno, il ritardo e il “silenzio” di quasi un anno, che sono seguiti in materia.

Queste, a mio e nostro parere, sono le criticità da sanare e che richiedono gli interventi più urgenti.

1. Innanzitutto va “recuperata”, e normata – ripeto “con urgenza” – mediante il dispositivo più adeguato: o tramite circolare ministeriale, o sotto forma di emendamento alla legge Finanziaria o con “proposta di legge” da approvare in sede deliberante da parte della 7a Commissione parlamentare preposta (dunque, tre opzioni tra cui scegliere), la possibilità di accesso nell’ambito socio-sanitario dei laureati della L-19 in “Scienze dell’educazione e della formazione”. Che fa riferimento, esattamente, alla “riga” depennata nel passaggio dal disegno di legge n. 2443 alla Legge n. 205/2017.
- 1.1. Ritengo, in proposito, che tale materia possa essere risolta, apportando all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 594, dopo le parole “aspetti socio-educativi”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

Tale modifica è attesa nondimeno urgentemente, per il loro migliore buon funzionamento, da Enti Locali e Asl, oltre che dalle cooperative sociali attive in proposito.

2. Non da ultimo, è importante chiarire pure il seguente passaggio legislativo e, cioè, che “chi è in possesso del titolo di Pedagogista, o titolo equipollente, può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico”, come da richiesta in proposito da parte di moltissimi operatori e ambiti di servizio.
3. Infine, relativamente alla possibile richiesta di poter disporre di una “figura unica” in proposito, ci permettiamo di segnalare che, per il miglior funzionamento di siffatti ruoli e, conseguentemente, delle realtà territoriali in cui tali profili saranno attivi, chiarita finalmente la distinzione delle “due figure” a oggi esistente, è auspicabile, piuttosto, tenere distinte tali competenze, integrandole, invece, nei luoghi di lavoro per una migliore qualità dei servizi.

Ringrazio per l’attenzione.

Prof. Michele Corsi
Presidente CUNSF

Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione

7^a Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato della Repubblica

Audizione della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti

14 novembre 2018, ore 14

Testo di MICHELE CORSI, Presidente CUNSF

Come attuale Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione (CUNSF), in rappresentanza unanime dei 46 Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento italiani in cui sono presenti Corsi di laurea triennali e magistrali, nonché attività didattico-formative di terzo livello, volti alla qualificazione professionale di educatori e pedagogisti, con profili rispondenti al loro stesso inserimento occupazionale, esprimo da subito plauso e ringraziamento per i commi 594-601 della Legge n. 205/2017 che hanno finalmente sanato un ritardo oggettivamente intollerabile rispetto ad altri ruoli e figure normati legislativamente da anni o, addirittura, da decenni.

Nel contempo, è universalmente noto come la necessaria accelerazione, con cui si è giunti alla definizione giuridica dei commi di legge sopra riportati, abbia, peraltro, lasciato insolute talune questioni di peso, alle quali occorre, ormai, provvedere con urgenza.

Cui sono da aggiungere e segnalare, nondimeno, il ritardo e il “silenzio” di quasi un anno, che sono seguiti in materia.

Queste, a mio e nostro parere, sono le criticità da sanare e che richiedono gli interventi più urgenti.

1. Innanzitutto va “recuperata”, e normata – ripeto “con urgenza” – mediante il dispositivo più adeguato: o tramite circolare ministeriale, o sotto forma di emendamento alla legge Finanziaria o con “proposta di legge” da approvare in sede deliberante da parte della 7a Commissione parlamentare preposta (dunque, tre opzioni tra cui scegliere), la possibilità di accesso nell’ambito socio-sanitario dei laureati della L-19 in “Scienze dell’educazione e della formazione”. Che fa riferimento, esattamente, alla “riga” depennata nel passaggio dal disegno di legge n. 2443 alla Legge n. 205/2017.
- 1.1. Ritengo, in proposito, che tale materia possa essere risolta, apportando all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 594, dopo le parole “aspetti socio-educativi”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

Tale modifica è attesa nondimeno urgentemente, per il loro migliore buon funzionamento, da Enti Locali e Asl, oltre che dalle cooperative sociali attive in proposito.

2. Non da ultimo, è importante chiarire pure il seguente passaggio legislativo e, cioè, che “chi è in possesso del titolo di Pedagogista, o titolo equipollente, può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico”, come da richiesta in proposito da parte di moltissimi operatori e ambiti di servizio.
3. Infine, relativamente alla possibile richiesta di poter disporre di una “figura unica” in proposito, ci permettiamo di segnalare che, per il miglior funzionamento di siffatti ruoli e, conseguentemente, delle realtà territoriali in cui tali profili saranno attivi, chiarita finalmente la distinzione delle “due figure” a oggi esistente, è auspicabile, piuttosto, tenere distinte tali competenze, integrandole, invece, nei luoghi di lavoro per una migliore qualità dei servizi.

Ringrazio per l’attenzione.

Prof. Michele Corsi
Presidente CUNSF

Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione

7^a Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato della Repubblica

Audizione della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti

14 novembre 2018, ore 14

Testo di MICHELE CORSI, Presidente CUNSF

Come attuale Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione (CUNSF), in rappresentanza unanime dei 46 Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento italiani in cui sono presenti Corsi di laurea triennali e magistrali, nonché attività didattico-formative di terzo livello, volti alla qualificazione professionale di educatori e pedagogisti, con profili rispondenti al loro stesso inserimento occupazionale, esprimo da subito plauso e ringraziamento per i commi 594-601 della Legge n. 205/2017 che hanno finalmente sanato un ritardo oggettivamente intollerabile rispetto ad altri ruoli e figure normati legislativamente da anni o, addirittura, da decenni.

Nel contempo, è universalmente noto come la necessaria accelerazione, con cui si è giunti alla definizione giuridica dei commi di legge sopra riportati, abbia, peraltro, lasciato insolte talune questioni di peso, alle quali occorre, ormai, provvedere con urgenza.

Cui sono da aggiungere e segnalare, nondimeno, il ritardo e il “silenzio” di quasi un anno, che sono seguiti in materia.

Queste, a mio e nostro parere, sono le criticità da sanare e che richiedono gli interventi più urgenti.

1. Innanzitutto va “recuperata”, e normata – ripeto “con urgenza” – mediante il dispositivo più adeguato: o tramite circolare ministeriale, o sotto forma di emendamento alla legge Finanziaria o con “proposta di legge” da approvare in sede deliberante da parte della 7a Commissione parlamentare preposta (dunque, tre opzioni tra cui scegliere), la possibilità di accesso nell’ambito socio-sanitario dei laureati della L-19 in “Scienze dell’educazione e della formazione”. Che fa riferimento, esattamente, alla “riga” depennata nel passaggio dal disegno di legge n. 2443 alla Legge n. 205/2017.
- 1.1. Ritengo, in proposito, che tale materia possa essere risolta, apportando all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 594, dopo le parole “aspetti socio-educativi”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

Tale modifica è attesa nondimeno urgentemente, per il loro migliore buon funzionamento, da Enti Locali e Asl, oltre che dalle cooperative sociali attive in proposito.

2. Non da ultimo, è importante chiarire pure il seguente passaggio legislativo e, cioè, che “chi è in possesso del titolo di Pedagogista, o titolo equipollente, può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico”, come da richiesta in proposito da parte di moltissimi operatori e ambiti di servizio.
3. Infine, relativamente alla possibile richiesta di poter disporre di una “figura unica” in proposito, ci permettiamo di segnalare che, per il miglior funzionamento di siffatti ruoli e, conseguentemente, delle realtà territoriali in cui tali profili saranno attivi, chiarita finalmente la distinzione delle “due figure” a oggi esistente, è auspicabile, piuttosto, tenere distinte tali competenze, integrandole, invece, nei luoghi di lavoro per una migliore qualità dei servizi.

Ringrazio per l’attenzione.

Prof. Michele Corsi
Presidente CUNSF

Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione

7^a Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato della Repubblica

Audizione della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti

14 novembre 2018, ore 14

Testo di MICHELE CORSI, Presidente CUNSF

Come attuale Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione (CUNSF), in rappresentanza unanime dei 46 Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento italiani in cui sono presenti Corsi di laurea triennali e magistrali, nonché attività didattico-formative di terzo livello, volti alla qualificazione professionale di educatori e pedagogisti, con profili rispondenti al loro stesso inserimento occupazionale, esprimo da subito plauso e ringraziamento per i commi 594-601 della Legge n. 205/2017 che hanno finalmente sanato un ritardo oggettivamente intollerabile rispetto ad altri ruoli e figure normati legislativamente da anni o, addirittura, da decenni.

Nel contempo, è universalmente noto come la necessaria accelerazione, con cui si è giunti alla definizione giuridica dei commi di legge sopra riportati, abbia, peraltro, lasciato insolute talune questioni di peso, alle quali occorre, ormai, provvedere con urgenza.

Cui sono da aggiungere e segnalare, nondimeno, il ritardo e il “silenzio” di quasi un anno, che sono seguiti in materia.

Queste, a mio e nostro parere, sono le criticità da sanare e che richiedono gli interventi più urgenti.

1. Innanzitutto va “recuperata”, e normata – ripeto “con urgenza” – mediante il dispositivo più adeguato: o tramite circolare ministeriale, o sotto forma di emendamento alla legge Finanziaria o con “proposta di legge” da approvare in sede deliberante da parte della 7a Commissione parlamentare preposta (dunque, tre opzioni tra cui scegliere), la possibilità di accesso nell’ambito socio-sanitario dei laureati della L-19 in “Scienze dell’educazione e della formazione”. Che fa riferimento, esattamente, alla “riga” depennata nel passaggio dal disegno di legge n. 2443 alla Legge n. 205/2017.
- 1.1. Ritengo, in proposito, che tale materia possa essere risolta, apportando all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 594, dopo le parole “aspetti socio-educativi”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

Tale modifica è attesa nondimeno urgentemente, per il loro migliore buon funzionamento, da Enti Locali e Asl, oltre che dalle cooperative sociali attive in proposito.

2. Non da ultimo, è importante chiarire pure il seguente passaggio legislativo e, cioè, che “chi è in possesso del titolo di Pedagogista, o titolo equipollente, può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico”, come da richiesta in proposito da parte di moltissimi operatori e ambiti di servizio.
3. Infine, relativamente alla possibile richiesta di poter disporre di una “figura unica” in proposito, ci permettiamo di segnalare che, per il miglior funzionamento di siffatti ruoli e, conseguentemente, delle realtà territoriali in cui tali profili saranno attivi, chiarita finalmente la distinzione delle “due figure” a oggi esistente, è auspicabile, piuttosto, tenere distinte tali competenze, integrandole, invece, nei luoghi di lavoro per una migliore qualità dei servizi.

Ringrazio per l’attenzione.

Prof. Michele Corsi
Presidente CUNSF

Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione

7^a Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport” del Senato della Repubblica

Audizione della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF), nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti

14 novembre 2018, ore 14

Testo di MICHELE CORSI, Presidente CUNSF

Come attuale Presidente della Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della formazione (CUNSF), in rappresentanza unanime dei 46 Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento italiani in cui sono presenti Corsi di laurea triennali e magistrali, nonché attività didattico-formative di terzo livello, volti alla qualificazione professionale di educatori e pedagogisti, con profili rispondenti al loro stesso inserimento occupazionale, esprimo da subito plauso e ringraziamento per i commi 594-601 della Legge n. 205/2017 che hanno finalmente sanato un ritardo oggettivamente intollerabile rispetto ad altri ruoli e figure normati legislativamente da anni o, addirittura, da decenni.

Nel contempo, è universalmente noto come la necessaria accelerazione, con cui si è giunti alla definizione giuridica dei commi di legge sopra riportati, abbia, peraltro, lasciato insolute talune questioni di peso, alle quali occorre, ormai, provvedere con urgenza.

Cui sono da aggiungere e segnalare, nondimeno, il ritardo e il “silenzio” di quasi un anno, che sono seguiti in materia.

Queste, a mio e nostro parere, sono le criticità da sanare e che richiedono gli interventi più urgenti.

1. Innanzitutto va “recuperata”, e normata – ripeto “con urgenza” – mediante il dispositivo più adeguato: o tramite circolare ministeriale, o sotto forma di emendamento alla legge Finanziaria o con “proposta di legge” da approvare in sede deliberante da parte della 7a Commissione parlamentare preposta (dunque, tre opzioni tra cui scegliere), la possibilità di accesso nell’ambito socio-sanitario dei laureati della L-19 in “Scienze dell’educazione e della formazione”. Che fa riferimento, esattamente, alla “riga” depennata nel passaggio dal disegno di legge n. 2443 alla Legge n. 205/2017.
- 1.1. Ritengo, in proposito, che tale materia possa essere risolta, apportando all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 594, dopo le parole “aspetti socio-educativi”, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, limitatamente agli aspetti socio-educativi”.

Tale modifica è attesa nondimeno urgentemente, per il loro migliore buon funzionamento, da Enti Locali e Asl, oltre che dalle cooperative sociali attive in proposito.

2. Non da ultimo, è importante chiarire pure il seguente passaggio legislativo e, cioè, che “chi è in possesso del titolo di Pedagogista, o titolo equipollente, può svolgere anche attività di educatore socio-pedagogico”, come da richiesta in proposito da parte di moltissimi operatori e ambiti di servizio.
3. Infine, relativamente alla possibile richiesta di poter disporre di una “figura unica” in proposito, ci permettiamo di segnalare che, per il miglior funzionamento di siffatti ruoli e, conseguentemente, delle realtà territoriali in cui tali profili saranno attivi, chiarita finalmente la distinzione delle “due figure” a oggi esistente, è auspicabile, piuttosto, tenere distinte tali competenze, integrandole, invece, nei luoghi di lavoro per una migliore qualità dei servizi.

Ringrazio per l’attenzione.

Prof. Michele Corsi
Presidente CUNSF